

ALLEGATO A1

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL MERCATINO DEGLI HOBBISTI E DEI CREATIVI "IL MERCATINO DELLA FIERA" DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Luogo, giornate e orari di svolgimento
Art. 3	Localizzazione, configurazione e articolazione del mercatino
Art. 4	Soggetti ammessi a partecipare
Art. 5	Requisiti e adempimenti per la partecipazione
Art. 6	Assegnazione degli spazi
Art. 7	Utilizzo dei posteggi
Art. 8	Affidamento in gestione a terzi
Art. 9	Sanzioni
Art. 10	Norme finali e di rinvio

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La disciplina delle attività di cui al presente Allegato è redatta ai sensi della normativa di settore e del Regolamento dei mercatini con hobbisti nei Comuni afferenti alla Unione Terre di Pianura (Baricella, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo e Minerbio), approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione Terre di Pianura n. 4 del 29/04/2022 .
2. Il presente documento disciplina lo svolgimento del mercatino con hobbisti, del Comune di Granarolo dell'Emilia, denominato "Il Mercatino della fiera", così come definito all'art. 6 comma 1, lett. c-bis, della L.R. 12/99.
3. Nell'ambito del mercatino è ammessa l'esposizione, lo scambio e la vendita di:
 - cose vecchie, usate;
 - articoli di modernariato e/o collezionismo;
 - prodotti di antiquariato.

Art. 2 - Luogo, giornate e orari di svolgimento

1. Il mercatino si svolge nelle aree indicate nelle planimetrie allegate nella seconda domenica di ottobre e sabato precedente;
2. Per ogni edizione della fiera in oggetto, sarà stabilito, con apposita deliberazione di Giunta della Unione, quanto segue:
 - a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area destinata,
 - b) l'orario entro il quale devono concludersi le operazioni di carico e scarico delle merci;
 - c) le modalità e i termini di richiesta di partecipazione al mercatino;
 - d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio;
 - e) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio e sgomberata l'area di mercatino;
 - f) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.
3. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, può annullare la giornata di svolgimento del mercatino o modificare gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione ai soggetti interessati. Quando si verificano intemperie di particolari intensità che provochino la mancata occupazione di più della metà dei posteggi, la giornata del mercatino viene considerata nulla.

Art. 3 – Localizzazione, configurazione e articolazione del mercatino

1. Il mercatino si svolge nell'area individuata nelle planimetrie allegate al presente disciplinare. Il numero dei posteggi e la loro dimensione sarà delineata dall'ente/associazione gestore, in base alle richieste pervenute.
2. L'eventuale modifica di destinazione dei posteggi individuali, l'ampliamento dell'area destinata al mercatino possono essere modificati con deliberazione di Giunta dell'Unione, previa richiesta del Comune di Granarolo dell'Emilia.

Art. 4 – Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare al mercatino con hobbisti:

1. hobbisti così come definiti all'art. 7 bis della L.R. 12/1999: operatori non professionali del commercio che, non essendo in possesso di un'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, vendono, barattano, propongono e espongono in modo saltuario ed occasionale merci di modico valore. Gli hobbisti ammessi a partecipare devono essere persone fisiche maggiorenni, in possesso del tesserino identificativo previsto dall'art. 7 bis, commi 3 e 5, della L.R. 12/1999 e successive modifiche e integrazioni.
2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998 e che non rientrano nella definizione di hobbisti.
3. I minori degli anni 18, limitatamente alle manifestazioni che ne prevedono la presenza.

Art. 5 - Requisiti e adempimenti per la partecipazione

1. Per partecipare al mercatino, gli hobbisti devono possedere i requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e successive modificazioni ed essere in possesso di tesserino identificativo previsto dalla L.R. 4/2013.
2. Ai sensi della L.R. 12/1999 e successive modificazioni, gli hobbisti ammessi a partecipare devono:
 - a) accertarsi della validazione giornaliera del tesserino;
 - b) consegnare, all'incaricato del Comune, l'elenco completo dei beni che intendono vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco deve contenere la descrizione delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al pubblico, l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha eventualmente acquisiti;
 - c) esibire merce per un valore complessivo non superiore a 1.000,00 (mille) euro;
 - d) vendere, barattare, proporre o esporre non più di un oggetto con un prezzo superiore a 250,00 (duecentocinquanta) euro;
 - e) indicare i prezzi delle merci esposte per la vendita mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.
3. Come previsto all'art. 2, comma 3 del presente Regolamento, quando le condizioni atmosferiche comportano l'assenza di più della metà dei partecipanti, la giornata del mercatino viene considerata nulla, qualora si decida in tal senso dopo la validazione dei tesserini identificativi, la validazione viene ritenuta valida per la successiva giornata di svolgimento del mercatino.
4. Gli hobbisti ammessi a partecipare al mercatino devono essere presenti per tutta la durata della manifestazione e non possono essere sostituiti, se non temporaneamente, da altre persone.

Art. 6 – Assegnazione degli spazi

L'assegnazione dei posteggi destinati agli hobbisti avviene in modo da garantire il criterio di rotazione di cui all'art. 7 bis comma 8, della L.R. 12/1999, nel caso in cui le adesioni siano

superiori al numero dei posteggi a loro destinati, mediante sorteggio, ad ogni edizione, senza riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti, ferma restando la priorità alla partecipazione di eventuali hobbisti esclusi nella precedente edizione a causa dell'esaurimento dei posteggi disponibili.

Art. 7 – Utilizzo dei posteggi

1. L'occupazione dei posteggi resta subordinata al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) pagamento degli oneri per l'occupazione di suolo pubblico o del contributo per le attività di ricezione, sistemazione, assistenza agli hobbisti ed iniziative di valorizzazione del mercatino, svolte dal soggetto gestore;
 - b) divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella assegnata, anche con depositi, tende o merci appese;obbligo di mantenere pulito lo spazio occupato e di effettuare un'accurata pulizia dello stesso al termine dell'occupazione, con smaltimento dei rifiuti secondo i criteri della raccolta differenziata;
 - c) divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi o quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
 - d) divieto di utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione;
 - e) divieto di accensione fuochi;
 - f) divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento del suolo pubblico, nonché degli eventuali arredi e piante presenti;
 - g) divieto di tenere il veicolo adibito al trasporto delle merci nei posteggi in cui non è consentito;
 - h) obbligo di agevolare sempre il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
 - i) obbligo di agevolare il transito nel caso in cui uno degli operatori eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell'orario prestabilito;
 - j) obbligo di esporre, in modo ben visibile e leggibile al pubblico e agli organi addetti al controllo, il tesserino di hobbista e l'elenco delle merci in esposizione.

Art. 8 – Affidamento in gestione a terzi

1. Il Comune, nel rispetto delle norme vigenti in materia, affiderà la gestione dei mercatini in oggetto, attraverso una procedura di manifestazione di interesse, a cura del Servizio SUAP della Unione Terre di Pianura, a soggetti esterni e/o ad Associazioni senza scopo di lucro, regolarmente iscritte nel registro del Comune, della Regione o nel registro degli Enti del Terzo Settore ed operanti a livello locale.
2. Il soggetto gestore avrà la responsabilità relativa alle modalità operative per il controllo e la vidimazione dei tesserini degli hobbisti che partecipano al mercatino, che sono stabilite come segue:
 - a) la vidimazione è eseguita da personale del soggetto affidatario che agisce in tal senso quale incaricata di pubblico servizio;
 - b) la Polizia Locale effettua controlli a campione sul rispetto di quanto previsto dall'art. 7 bis della L.R.12/1999.

Art. 9 – Sanzioni

1. L'attività di hobbista senza il tesserino identificativo o con tesserino identificativo privo della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento, è punito con la sanzione prevista dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 114/1998, ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. La vendita di prodotti non appartenenti alle categorie indicate all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento è punita con la sanzione prevista dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs.114/98 ossia sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00. La mancata esposizione dei prezzi con modalità idonee allo

scopo costituisce violazione dell'art. 14 del D.lgs 114/1998, secondo quanto previsto dall'art. 7 bis, comma 7, della L.R. 12/1999, ed è punita con la sanzione prevista dall'art. 22, comma 3, del D.Lgs.114/1998 ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00.

3. Le seguenti violazioni attuate dagli hobbisti alle norme indicate nel presente Regolamento (art. 5, commi 2 e 4, nonché art. 7, comma 1, lett. m) sono punite con la sanzione prevista dall'art. 7 bis, comma 12, della L.R. 12/1999, ossia con il pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00:
 - a) non esporre al pubblico il tesserino identificativo o non esibirlo su richiesta degli organi di vigilanza;
 - b) non consegnare all'incaricato del Comune l'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione;
 - c) consegnare all'incaricato del Comune l'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione incompleto o non veritiero;
 - d) vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 250,00;
 - e) assenza del titolare del tesserino nel posteggio, salvo il caso di sostituzione temporanea.
4. Il mancato pagamento dei tributi locali, oneri, contributi o di altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comporta la non ammissione alle successive giornate/edizioni del mercatino fino al pagamento di quanto dovuto.
5. Le violazioni alle norme del presente Regolamento non citate nei precedenti commi e per le quali non sia prevista specifica sanzione da normativa sovraordinata o da altri Regolamenti comunali, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00.
6. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.

Art. 10 – Norme finali e di rinvio

1. Il presente documento disciplinante il mercatino entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della Unione Terre di Pianura e del Comune di Granarolo dell'Emilia.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le norme statali e regionali di cui all'art. 1, comma 1, e successive modifiche ed integrazioni e del vigente Regolamento dell'Unione Terre di Pianura per la disciplina del mercatino degli hobbisti.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si ritiene abrogata ogni eventuale precedente Regolamentazione di mercatini e si ritengono disapplicate le eventuali disposizioni in materia in contrasto con il presente.